

2/4/2025
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
MINISTRI
Unificata



Osservazioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica"

Roma, 2 aprile 2026

Premessa

In riferimento agli schemi di intesa in oggetto, trasmessi con nota DAR-0003986-P-27/02/2026, si evidenzia che gli «*schemi di intesa preliminare*», così come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 86 del 2024, sono gli atti successivi alla richiesta da parte delle Regioni interessate alla devoluzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

La legge prevede, in attuazione della Costituzione, che gli atti di iniziativa relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, siano deliberati dalla Regioni, "sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria".

Come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, i processi di regionalismo differenziato devono inserirsi in una prospettiva di autonomia regionale di matrice cooperativa che, nel quadro dell'ordinamento unitario della Repubblica, eviti fughe verso modelli di «regionalismo duale» di tipo competitivo.

La differenziazione deve, infatti, trovare una giustificazione sulla base del principio di sussidiarietà che opera attraverso un giudizio di adeguatezza, escludendo un modello astratto di attribuzione delle funzioni e richiedendo, pertanto, che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato.

Secondo la Corte, la deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi della soluzione prescelta.

L'iniziativa della Regione e l'intesa devono, pertanto, essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, che preveda espressamente un coinvolgimento degli enti locali, attraverso le forme di raccordo istituzionale previste negli ordinamenti regionali.

Il coinvolgimento degli enti locali nei processi di autonomia differenziata

Ciò premesso, quanto ai profili procedurali, dalle relazioni illustrative degli schemi di intesa in esame emerge che le medesime sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018.

Si pone pertanto un primo tema connesso all'attualità dell'iniziativa regionale che ha delle ripercussioni anche sul doveroso coinvolgimento degli enti locali e sulla corretta e conforme alla disciplina costituzionale espressione del parere in questa sede.



ev

In primis occorre evidenziare che, fatta eccezione per lo schema di intesa della Regione Liguria sul quale è riportato il parere favorevole espresso dal CAL sull'iniziativa precedente il 7 febbraio 20219, non si ha purtroppo evidenza nella documentazione in esame delle modalità del coinvolgimento degli enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dallo stesso art. 116 c. 3 Cost., richiamata dall'articolo 2 comma 1 della Legge 86/2024, e come tale condizionante la legittimità dell'iter di adozione degli atti in esame.

In ogni caso, anche ove tale coinvolgimento sia stato a suo tempo realizzato, circostanza allo stato non rinvenibile, bisogna che risulti che il "sentito" sia stato appositamente oggetto della proposta di intesa in esame e dei relativi contenuti.

Sulla base di queste premesse ANCI e UPI hanno presentato un documento in sede tecnica nel quale si è chiesto al Governo di conoscere e dare evidenza ai passaggi e agli atti di che provino l'effettivo coinvolgimento degli enti locali interessati nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

In sede tecnica gli uffici del DAR hanno ribadito che la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*", all'articolo 11, fa salvi "*gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge*" che saranno comunque esaminati secondo le pertinenti disposizioni della stessa legge.

Allo stesso tempo, in sede tecnica, è stata data evidenza alle diverse interlocuzioni che ci sono state tra le Regioni interessate e gli enti locali nell'avvio dei processi di autonomia differenziata.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Conclusioni

Sulla base di queste premesse, **l'UPI esprime parere favorevole sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché nella materia "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" richiedendo che essi siano integrati con la documentazione confronto intercorso tra le Regioni e gli enti locali.**

Resta in ogni caso ferma l'esigenza che sulle intese definitive perfezionate tra il Governo e le Regioni in materia di autonomia differenziata ci sia un coinvolgimento effettivo degli enti locali interessati.



CE

